

- ALLEGATI -

CONVENZIONE TRA L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 MACERATA SEDE DI CIVITANOVA MARCHE ED I TITOLARI DI STRUTTURE AMBULATORIALI VETERINARIE PER LE ATTIVITA' SANITARIE DI PRONTO SOCCORSO DA GARANTIRE AGLI ANIMALI IN STATO DI NECESSITA' E LA STERILIZZAZIONE DI CANI RANDAGI E GATTI DI COLONIE FELINE REGOLARMENTE CENSITE.

T R A

L'ASUR Marche Area Vasta 3 Macerata- via Belvedere Sanzio 1 Macerata , legalmente rappresentata dal Dott. Pierluigi Gigliucci nella sua qualifica di Direttore

E

Il Dr. _____ Titolare/ direttore di struttura veterinaria (ambulatorio, clinica, ospedale) sito a _____, in via _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO ESPRESSO

ART. 1

L'ASUR Marche Area Vasta 3 di Macerata (di seguito denominata ASUR A.V.3) richiede al titolare di struttura ambulatoriale veterinaria sopra evidenziato, l'erogazione di prestazioni sanitarie di Pronto Soccorso per gli animali in stato di necessità, la sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonie feline regolarmente censite, catturati o prelevati da personale del personale del Servizio Veterinario Sanità Animale che provvederà alla consegna ed al ritiro degli stessi presso le strutture veterinarie di cui alla convenzione.

Il predetto titolare/ direttore di strutture veterinarie effettuerà altresì interventi di sterilizzazione dei cani, iscritti all'anagrafe canina, di privati che ne facciano richiesta.

ART. 2

I Medici Veterinari presteranno l'attività in regime libero-professionale senza che si instauri alcun rapporto di dipendenza con l'ASUR AV3.

Resta pertanto escluso qualsiasi diritto o pretesa di contribuzione per pensione, invalidità, infortunio, malattia o qualsiasi altra natura per i fattori dipendenti da erogazione delle prestazioni.

Ogni onere assicurativo farà carico agli stessi veterinari libero-professionali.

ART. 3

Gli interventi chirurgici di cui all'art. 1 saranno eseguiti secondo le regole della buona prassi chirurgica. I cani e/o cagne i gatti e/o gatte sulla scorta di un nulla-osta formale del Servizio Veterinario Sanità Animale – sede di Civitanova Marche, potranno essere consegnati dai responsabili dei canili (cani M o F) o dalle affidatarie delle colonie feline (gatti M o F) e/o loro delegati e successivamente, essere ritirati dagli stessi al termine del periodo post-operatorio.

Il Servizio Veterinario Sanità Animale della ASUR A.V.3 sede di Civitanova M. stabilirà di volta in volta la struttura veterinaria (ambulatorio, clinica, ospedale), afferente alla convenzione, ove inviare l'animale per garantire le prestazioni sanitarie di che trattasi utilizzando, ove possibile, il criterio della struttura veterinaria più vicina.

ART. 4

Per ogni animale sottoposto a trattamento sanitario, il Medico Veterinario LLPP dovrà inviare al Servizio Veterinario Sanità Animale sede di Civitanova Marche (via Ginocchi, 1/A) copia della cartella clinica completa di diagnosi, del dettaglio terapeutico, della descrizione dell'intervento e delle eventuali notizie sanitarie del caso, debitamente compilata e firmata.

La stessa cartella clinica dovrà comprendere:

- a) esiti degli esami di laboratorio (es. ematochimici, batteriologici) eventualmente praticati;
- b) medicinali somministrati (nome del farmaco, posologia e tempi di somministrazione);
- c) refertazioni degli esami radiografici, ecografici, ecc., eventualmente praticati.

Nel caso in cui il titolare della struttura veterinaria si avvalga di laboratori esterni per la diagnostica, il Medico Veterinario LLPP in convenzione dovrà comunque garantire:

- a) la motivazione sanitaria del percorso diagnostico da parte del Medico Veterinario LLPP convenzionato e la riproduzione delle refertazioni effettuate dai professionisti estranei alla presente Convenzione;
- b) il Medico Veterinario LLPP convenzionato sarà rimborsato per le prestazioni sanitarie previo accertamento della congruità delle stesse.

ART. 5

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di pronto soccorso su animali in stato di necessità saranno a carico dell'ASUR A.V.3 qualora gli stessi risultassero senza proprietari.

Sono altresì a carico dell'ASUR A.V.3 gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi (art. 5, 3 c. lett. d della L. R. 20.01.1997 e s.m.i).

Le spese per gli interventi di controllo delle popolazioni feline regolarmente censite (sterilizzazione) saranno a carico dell'ASUR A.V.3 così come previsto dell'art. 14, comma 5, della L. 20.01.1997, n. 20 e s.m.i..

Ad ogni singola prestazione dovrà necessariamente corrispondere una parcella, da emettersi entro il mese successivo, secondo quanto previsto dal tariffario provinciale ridotta del 20%.

Gli onorari così fatturati saranno liquidati dall'ASUR A.V.3 alla struttura veterinaria convenzionata, dopo averne accertata ed attestata la congruità della prestazione e della relativa fatturazione.

ART. 6

Le predette strutture veterinarie effettueranno in regime di convenzione anche gli interventi di sterilizzazione di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. n. 10/97, come indicato dall'ordine provinciale dei Medici Veterinari con lettera, inviata ai Sindaci della Provincia, del 03.03.1999 prot. 32/99 alle seguenti condizioni:

- ovariectomia di cagne in prima convenzione da 1 a 10 cagne /anno Euro 116,77;
- ovariectomia di cagne in seconda convenzione da 11 cagne in poi/anno Euro 110,62;= castrazione di cani maschi in prima convenzione da 1 a 10/anno Euro 70,67;
- castrazione di cani maschi un seconda convenzione da 11 in poi/anno Euro 64,53;
- ovariectomia di gatte in prima convenzione da 1 a 10 gatte/anno Euro 78,89;
- ovariectomia di gatte in seconda convenzione da 11 gatte in poi/anno Euro 67,60;
- castrazione di gatti maschi in prima convocazione da 1 a 10/anno Euro 43,02;
- castrazione di gatti maschi in seconda convenzione da 11 in poi/anno Euro 36,87;

L'applicazione delle tariffe più alte "in prima convenzione" può avvenire nel solo caso l'ASUR A.V.3 conferisca nell'anno ed alla totalità dei Veterinari Liberi Professionisti convenzionati non più di 10 individui distinti per specie e sesso (cagne – cani maschi – gatte – gatti maschi) da sterilizzare.

Nel caso invece l'ASUR A.V.3 conferisca, globalmente e su base annua, più di 10 individui distinti per specie e sesso, dovrà applicarsi, a partire dal primo individuo, la tariffa più bassa "in seconda convenzione".

In virtù di quanto sopra le relative fatture, da emettersi mensilmente, dovranno sempre recare il prezzo "in seconda convenzione". Entro il 15 gennaio di ogni anno il Servizio Veterinario verificherà se nell'anno precedente la soglia totale dei 10 individui è stata superata, in caso negativo inviterà i singoli Medici Veterinari LLPP convenzionati ad emettere parcella "a conguaglio", recante la differenza di corrispettivo dovuto a loro favore utilizzando il seguente calcolo:

Differenza prezzo tra 1° e 2° convenzione (x) N. individui sterilizzati nell'anno

ART. 7

Ai corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 5 dovranno aggiungersi IVA ed ENPAV.

I corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 6 si intendono invece comprensivi di IVA ed ENPAV, pertanto prima di evidenziare il dettaglio degli importi in parcella dovranno essere praticate debite operazioni di scorporo.

L'ASUR A.V.3 liquiderà le parcelle nei 90 gg. successivi alla loro presentazione, sempre che ne sia stata preventivamente accertata ed attestata la congruità della prestazione e della fatturazione. L'onere derivante dalla presente convenzione non potrà superare l'importo di Euro

ART. 8

Al Servizio Veterinario Sanita' Animale dell'ASUR A.V.3 sede di Civitanova M. è affidata la vigilanza su tutta l'attività svolta. In caso di inadempienze e/o irregolarità rispetto alle condizioni previste dalla presente convenzione l'Azienda si riserva di interrompere tale rapporto con il singolo Medico Veterinario LLPP e, se del caso, di inviare segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata.

ART. 9

Ciascun Medico Veterinario potrà recedere unilateralmente, prima della scadenza della convenzione, con preavviso di almeno 30 gg.

ART. 10

La presente convenzione ha effetto con decorrenza dall'01.01.2015 e scadrà il 31.12.2015. La convenzione sarà rinnovata solo con formale provvedimento.

ART. 11

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni per la ASUR A.V.3 dalle norme del Codice Civile.

ART. 12

Il Veterinario convenzionato è obbligato a mantenere riservate tutte le informazioni nonché a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione, ed in particolare ad osservare le disposizioni di cui al Codice della Privacy - T.U. 196/2003.

ART. 13

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione, il foro competente è quello del Tribunale di Macerata.

ART. 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 4 e 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

La stessa, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B del D.P.R. n. 995 del 30.12.1982.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Sede di CIVITANOVA MARCHE, li
Per l' ASUR-Marche A.V.3 di Macerata
IL DIRETTORE
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

I Medici Veterinari Libero Professionisti